



TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

letto il ricorso depositato dal ricorrente

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Portici alla via Libertà n. 225, presso lo studio dell'avv. Annalisa Falco, che lo rappresenta e difende come da procura in atti, per l'accesso alla procedura di concordato minore disciplinata dagli artt. 74 e ss. CCII, con l'ausilio dell'OCC, avv. Romina Amicolo;

letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive e in particolare, con richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti e di divieto di iniziare procedure esecutive o di proporre azioni cautelari (e, in particolare, sospensione dell'azione esecutiva iniziata da Agenzia Delle Entrate Riscossione con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi N.07184202300008931/001 notificato al terzo COMISA S.P.A; sospensione dell'azione esecutiva avente ad oggetto le iscrizioni di fermo amministrativo sull'autoveicolo Chevrolet Spark tg. [REDACTED] iscritto da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a ( Già Equitalia s.p.a ) in data 09/06/2017, e dalla MUNICIPIA SPA CONCESSIONARIA nelle date del 11/03/2022 e 24/08/2022 (24/08/2022), come modificata in data 25.5.2024 e 28.6.2024;

richiamati i precedenti decreti;

esaminata la documentazione e le integrazioni depositate;

preso atto del deposito della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII, integrata in data 29.6.2024;

esaminati gli atti;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La domanda di concordato minore è stata proposta dal ricorrente titolare dell'impresa individualmente [REDACTED], agente di commercio.

Preliminarmente, deve osservarsi che [REDACTED] non è qualificabile come consumatore, trattandosi di soggetto che svolge attività imprenditoriale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) CCII.



Non risulta, poi, che il ricorrente abbia beneficiato del requisito dell'esdebitazione per due volte e non è dubitabile che la stessa versi in una situazione di sovraindebitamento, attesa l'entità della debitoria ed il reddito mensile disponibile.

Dall'esame del ricorso e della relazione dell'OCC, infatti, risulta che la debitoria di [REDACTED] ammonta complessivamente ad € 266.478,15 di cui € 257.155,76 di natura privilegiata, ed € 9.332,39 di natura chirografaria, tutta riferibile a crediti erariali e previdenziali, a fronte di un reddito mensile prodotto per l'anno 2022 di € 3.821,83, oltre alle spese della presente procedura.

L'attivo messo a disposizione della procedura è costituito dal reddito che l'istante si propone di produrre per i prossimi anni in € 118.105,00 mediante il pagamento di n. 79 rate mensili di € 1.495,00 (vedi integrazione della proposta depositata in data 28.6.2024) nonché nella somma di € 25.584,02 accantonata presso la Comisa Spa, terzo pignorato, e committente del debitore (le somme accantonate sono le provvigioni spettanti all'istante a partire dal III trimestre 2023.), nonché la somma di € 16.800,00 messa a disposizione dalla madre dell'istante, [REDACTED] quale finanza esterna, entro 30 giorni dall'omologa, per un totale di € 160.489,02.

Quanto al patrimonio immobiliare, [REDACTED] è titolare della nuda proprietà di un immobile sito nel [REDACTED] del cui usufrutto è titolare la [REDACTED], pensionata. Il valore di mercato della nuda proprietà è stato stimato (cfr. relazione di stima in atti a firma dell'arch. Ciro Imperato) in € 195.000,00, a fronte di un valore di immediato realizzo pari ad € 109.200,00 che tiene conto della probabilità che la nuda proprietà dell'immobile, legittimamente occupato, rimanga invenduta fino al terzo tentativo d'asta.

Il patrimonio mobiliare è composto da una autovettura Chevrolet Sparck, sottoposta a fermo amministrativo da Equitalia s.p.a e Municipia S.p.a, che però il ricorrente ha chiesto di non considerare a disposizione della procedura essendo necessaria per gli spostamenti lavorativi e familiari.

Verificata la completezza della documentazione richiesta dagli artt. 75 e 76 CCII, verificato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori e che la ricorrente non ha usufruito nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda dell'esdebitazione né ha beneficiato per due volte dell'esdebitazione, occorre vagliare le cause del sovraindebitamento e la sussistenza della diligenza dei debitori nell'assumere le obbligazioni inadempite.

La relazione particolareggiata redatta dall'organismo di gestione della crisi ha individuato le cause dell'indebitamento non nell'uso scellerato del credito, ma in problemi di salute, ovvero nella TIA (attacco ischemico transitorio) che ha colpito



l'istante nel 2019 che ha determinato un rallentamento nel lavoro con grande difficoltà nel pagamento dei debiti che è costituita esclusivamente da debiti erariali e previdenziali, circostanza adeguatamente documentata. Ancor prima, dal 2008, la perdita di aziende mandatarie aveva determinato un calo del fatturato.

Il Gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione allegata, anche mediante accesso alle banche dati, confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta ed ha reso la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 75, co. 2, CCII, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. In particolare, tenendo conto del fatto che il ricorrente è proprietaria della sola nuda proprietà dell'immobile sopra indicato, l'OCC ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto all'iscrizione ipotecaria, riceverebbe nell'arco di piano una somma superiore sicuramente a quella che si otterrebbe dalla aleatoria vendita all'asta della sola nuda proprietà di un immobile, occupato con titolo.

Quanto alla percentuale di soddisfo e ai tempi di soddisfacimento, la proposta prevede: il pagamento integrale, delle spese in prededuzione; il pagamento del debito privilegiato, tributario e previdenziale, nella misura del 55% e dei creditori chirografari nella misura del 4,5% con finanza esterna.

Per quanto concerne i tempi di soddisfo, la proposta prevede che i creditori siano soddisfatti entro 6,5 anni dall'omologa.

Va, tuttavia, precisato che il credito dell'OCC e del difensore, seppure avente natura prededucibile, dovrà essere soddisfatto al termine dell'esecuzione del piano. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 81 c. 4 CCII terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di concordato minore e per sottoporla al vaglio e al voto dei creditori. Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento. Va dunque disposta la sospensione dell'azione esecutiva iniziata da Agenzia Delle Entrate Riscossione con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi N.07184202300008931/001 notificato al terzo COMISA S.P.A, nonché la sospensione dell'azione esecutiva avente ad



oggetto le iscrizioni di fermo amministrativo sull'autoveicolo Chevrolet Spark tg. [REDACTED] iscritto da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a( Già Equitalia s.p.a ) in data 09/06/2017, e dalla MUNICIPIA SPA CONCESSIONARIA nelle date del 11/03/2022 e 24/08/2022 24/08/2022, e il divieto, sotto pena di nullità, di iniziare azioni esecutive o cautelari e di acquisizione di diritti di prelazione sui beni dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori. Non sussistendone i presupposti, non si procede alla nomina del Commissario Giudiziale.

P.Q.M.

Visto l'art. 78 CCII dichiara aperta la procedura diretta all'omologa della proposta di concordato minore presentata da [REDACTED]

Dispone che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC (come risultanti dalle modifiche effettuate nel corso della procedura), e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale di Napoli;

Ordina la trascrizione del decreto presso i competenti uffici in presenza di immobili o beni mobili registrati di cui è prevista la cessione;

Dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Avverte che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

Avverte i debitori istanti che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

Assegna ai creditori termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione della proposta e del presente provvedimento per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

Avverte i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui



ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

Dispone che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

Dispone che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente.


Napoli, 19.7.2024

Il Giudice  
Dr.ssa Loredana Ferrara

V. in copia la mia  
Nota 23/7/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dot.ssa Elisabetta Garzo





.....



Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 393/2024 PU ad istanza di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED];

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;

letta l'integrazione ed esaminata la documentazione depositata in data 11.7.2024;

rilevato che allo stato la proposta e il piano appaiono ammissibili;

letto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

AVVERTE

ciascun creditore che, ricevuta la suddetta comunicazione, dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine dato ai creditori per la presentazione di osservazioni, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ed in particolare della procedura espropriativa immobiliare pendente innanzi il Tribunale di Napoli RGE [REDACTED];

FISSA

l'udienza del 5.11.2024 ore 11.30 per la comparizione dell'istante e dell'OCC.

Si comunichi **con urgenza** agli avv.ti Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri ed all'OCC dr.

Nicola Della Valle.

Napoli, 16.7.2024

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

O → 2° udienza Repubblica  
Napoli, 23/7/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dot.ssa Elisabetta Garzo

